SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221 - Fax (06) 85082520.

Si comunica, inoltre, che l'invio verrà interrotto il 31 dicembre, a coloro che non saranno in regola con il versamento.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 7 settembre 1995, n. 528.

Regolamento recante criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, criteri e modalità di ripartizione dei finanziamenti nonché disposizione temporanea per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto l'art. 3, commi 1 e 3, del deceto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 (nota n. DAS/10209/1/tae/1043 dell'11 agosto 1995);

Sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Esame dei progetti

1. La commissione istruttoria di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, di seguito denominata commissione istruttoria, esamina i progetti presentati al finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla droga sotto il profilo della loro congruenza e validità.

2. A tal fine la commissione istruttoria:

a) individua il nesso strutturale tra le richieste e gli specifici obiettivi prefissati e valuta l'adeguatezza degli strumenti prescelti;

b) valuta gli eventuali risultati già conseguiti dal progetto;

c) valuta il rapporto del progetto stesso con altre iniziative già concluse o in fase di attuazione;

d) valuta l'integrazione del progetto con le altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio;

e) valuta l'entità del finanziamento richiesto anche in relazione al bilancio complessivo dell'ente richiedente;

f) valuta la congruità economica del progetto, anche in relazione al rapporto costi-benefici;

g) valuta le modalità di verifica e valutazione dei risultati e le modalità di controllo di gestione prescelti;

h) individua i progetti di maggiore rilievo ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, ai fini di cui all'art. 5, comma 6, del presente regolamento.

3. La commissione istruttoria, ove lo ritenga necessario e informandone il Dipartimento per gli affari sociali, può chiedere agli enti richiedenti chiarimenti sui singoli progetti, assegnando un termine per la loro presentazione. Decorso inutilmente il termine senza che siano pervenuti i chiarimenti richiesti, esprime il proprio parere.

4. La commissione istruttoria esprime:

a) parere favorevole;

b) parere parzialmente favorevole;

c) parere contrario.

La valutazione di cui al comma 2, lettera *f)*, nei casi di parere favorevole e di parere parzialmente favorevole è accompagnata dalla indicazione della cifra ammissibile al finanziamento al fine di riportare ad equilibrio il rapporto costi-benefici.

Art. 2.

Riconoscimento del maggior rilievo per i progetti degli enti locali, delle unità sanitarie locali, degli enti, delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e dei privati.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, sono considerati di maggior rilievo i progetti presentati dagli enti locali, dalle unità sanitarie locali, da enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati:

a) integrati per aree funzionali o geografiche, o inseriti nella programmazione provinciale e regionale;

b) che presentino, comunque, un alto livello di integrazione con le iniziative dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), delle scuole, degli enti locali, o di altri enti o amministrazioni che operino nel settore delle tossicodipendenze;

c) che perseguano il coordinamento e l'integrazione degli interventi pubblici e privati, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola e al lavoro;

d) che sviluppino l'integrazione con i servizi nella direzione di una risposta, anche sperimentale, ai bisogni emergenti;

e) che sviluppino l'integrazione delle attività miranti alla riduzione del danno ed alla riduzione del rischio.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, con riferimento alla formazione professionale volta al reinserimento lavorativo, tra i progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro, elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego regionali, presentati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, del medesimo decreto-legge, sono considerati di maggior rilievo quelli:

a) di formazione e sostegno di iniziative di autoimprenditorialità e di lavoro autonomo in genere, sempreché siano previste, per un congruo periodo di tempo — almeno due anni — forme di collegamento tra l'organismo richiedente il finanziamento, le persone avviate o reinserite nel mondo del lavoro e le eventuali imprese di riferimento;

b) che siano dotati dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a), c), d).*

Art. 3.

Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti degli enti locali e delle unità sanitarie locali

1. Sono esclusi dal finanziamento i progetti degli enti locali e delle unità sanitarie locali di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, che non siano fondati su una adeguata rilevazione dei dati o su indicatori sociali significativi.

2. Le iniziative di prevenzione primaria riguardanti il tempo libero e le attività sportive possono essere finanziate solo se inserite in un articolato progetto di prevenzione, del quale siano indicati con chiarezza gli obiettivi e i destinatari.

3. La realizzazione di iniziative intese alla raccolta e alla elaborazione di dati e informazioni sui principali aspetti medico-farmacologici, educativi, psicologici, riabilitativi e sociali, possono essere prese in considerazione ai fini di un eventuale finanziamento solo allorché l'ente o gli enti richiedenti consorziati tra loro abbiano più di centomila abitanti e purché funzionali alle finalità richiamate all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288.

Art. 4.

Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti degli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati.

1. Sono escluse dal finanziamento le richieste per costruzione o acquisto di immobili o di terreni, presentate dai soggetti indicati all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, salvo che le richieste stesse non siano specificatamente finalizzate all'avvio di nuove attività relative al recupero e al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti in aree prive di servizi e purché tali circostanze e la necessità dell'intervento siano entrambi specificamente attestate dal comune nel cui territorio si trovano gli immobili o i terreni e dalla prefettura territorialmente competente.

2. Le richieste di finanziamento per la ristrutturazione di immobili possono essere ammesse fino al quaranta per cento dell'ammontare necessario a condizione:

a) che sia allegata una relazione tecnica sullo stato dei manufatti e sulla indispensabilità degli interventi;

b) che il numero effettivo degli utenti della struttura sia adeguato rispetto all'investimento préventivato.

La limitazione del finanziamento fino al quaranta per cento dell'ammontare necessario non riguarda la ristrutturazione di immobili ove ricorrano le circostanze e la necessità di cui al comma 1, attestate dal comune e dalla prefettura. La limitazione non riguarda altresì gli interventi di adeguamento degli immobili alle disposizioni vigenti in materia di salubrità e di sicurezza degli impianti.

3. L'impianto di attività lavorative, ivi comprese le strutture, potrà essere finanziato solo in presenza di un piano finanziario e di un conto economico di previsione almeno triennale.

4. In ogni caso, per i progetti che comprendono interventi sugli immobili occorre indicare il titolo della proprietà, del possesso o della detenzione in locazione o in comodato. In caso di possesso o detenzione è necessario allegare il titolo relativo. Occorre inoltre indicare la funzione che l'immobile assolve nel quadro degli obiettivi dell'ente richiedente.

Art. 5.

Modalità di ripartizione dei finanziamenti

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» è ripartito come segue:

a) il 25 per cento è destinato ai progetti delle amministrazioni dello Stato;

b) il 6 per cento è destinato ai progetti presentati dalle regioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288;

c) il 44 per cento è destinato ai progetti presentati dagli enti locali e dalle unità sanitarie locali;

d) il 25 per cento è destinato ai progetti presentati da enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati.

2. Le somme che eventualmente residuino in un settore di finanziamento sono ripartite proporzionalmente fra gli altri settori, secondo le proporzioni percentuali indicate al comma 1.

3. L'ammontare delle somme per i progetti presentati dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, è ripartito su base regionale in proporzione alla media ponderata del numero in

percentuale degli abitanti con riferimento ai dati dell'ultimo censimento e del numero in percentuale dei servizi pubblici e privati censiti dall'Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell'interno.

4. Nel caso che le somme disponibili non siano sufficienti a far fronte alle richieste, i finanziamenti sono concessi in misura percentualmente ridotta; la riduzione è applicata all'ammontare del finanziamento ritenuto congruo dalla commissione istruttoria. Per i progetti presentati dai soggetti indicati all'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, la percentuale di riduzione si ottiene con riferimento a ciascuna regione sulla base della media ponderata dei seguenti parametri:

a) numero degli utenti in carico ai servizi pubblici e privati, con riferimento ai dati dell'Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell'interno;

b) numero medio degli utenti in carico ai servizi pubblici e privati, con riferimento ai dati dell'Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell'interno;

c) popolazione in età compresa nella fascia a rischio, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento;

d) totale ammissibile calcolato sulla base dei pareri della commissione istruttoria;

e) numero dei progetti ammissibili a finanziamento.

5. Nel caso in cui per una regione l'importo ammissibile risulti inferiore alla disponibilità, non si effettua riduzione e l'ammontare della somma ancora disponibile è ripartita tra le altre regioni sulla base dei criteri di cui al comma 3.

6. Dall'ammontare destinato ad ogni singola regione per il finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, è accantonata una quota pari al 25 per cento al fine di ripartirla proporzionalmente tra i progetti riconosciuti di maggiore rilievo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento da realizzarsi nell'ambito della regione medesima. La ripartizione di tale quota è effettuata sull'ammontare derivante dall'applicazione della percentuale di riduzione di cui al comma 4. Per ogni singolo progetto l'ammontare del finanziamento risultante dall'incremento non può comunque superare la cifra ritenuta congrua dalla commissione istruttoria.

7. Non si fa luogo a riduzione quando l'importo ritenuto congruo dalla commissione istruttoria è inferiore o pari a lire 10 milioni. Dall'applicazione della riduzione non può risultare un importo inferiore alla stessa cifra.

8. Per i progetti di formazione professionale e per quelli di reinserimento lavorativo la riduzione e l'incremento sono operati con riferimento al numero delle persone e non percentualmente, al fine di garantire la copertura dei costi calcolati per unità intere e per l'intera durata del programma.

9. Il Dipartimento comunica alla commissione istruttoria l'ammontare delle quote risultanti dalla suddivisione del Fondo effettuata ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Termine e responsabile del procedimento

1. Nell'attesa dell'adozione del regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) il termine per la conclusione del procedimento per l'emanazione del decreto di finanziamento dei progetti è di trecentosessantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;

b) per i procedimenti relativi agli anni 1994 e 1995, in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, le domande di finanziamento riguardano due esercizi finanziari congiunti, il termine finale è di cinquecento giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;

c) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Dipartimento per gli affari sociali; il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto la responsabilità degli adempimenti inerenti al singolo procedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro: OSSICINI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 105

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai decreti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 288/1995 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1995). Detto decreto è stato sostituito, da ultimo, con il D.L. 18 novembre 1995, n. 487, in corso di conversione in legge. Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.L. n. 288/1995, identico nella formulazione all'art. 3 del D.L. n. 487/1995:

«Art. 3. — 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati sù un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 6 dell'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, è così formulato: «Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 1

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 288/1995 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 288/1995 si veda in nota alle premesse.

— Il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 288/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (si veda in nota alle premesse) prevedeva che: «Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti».

Detto comma corrisponde (con identica formulazione) al comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 487/1995 in corso di conversione in legge.

Nota all'art. 3:

— Il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n. 288/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (si veda in nota alle premesse) prevedeva che. «Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la

previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento dei progetti accedono gli enti locali, le unità sanitarie locali, le università e gli enti di cui al successivo comma 4 che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996».

Detto comma corrisponde al comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 487/1995 in corso di conversione in legge, così formulato: «Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada».

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 288/1995 si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del D.L. n. 288/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3 e all'art. 2. Il comma 5 del medesimo art. 1 era così formulato: «Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio».

Detto comma corrisponde al comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 487/1995, nel quale è prevista per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento destinata al finanziamento dei progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, in luogo di un'ulteriore quota del 2 per cento, come sopra indicata.

Note all'art. 6:

- Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, si veda in nota al titolo.

— Il comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 288/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, prevedeva che: «Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni».

Detto comma corrisponde al comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 487/1995, nel quale è previsto che le somme stanziate per Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 (a differenza di quanto indicato nel comma soprariportato) debbano essere ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996.

95G0572

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1995.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana, sull'euromercato, per un ammontare nominale pari a 2 miliardi di marchi tedeschi, della durata di quindici anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, come sostituito dalla legge 21 settembre 1995, n. 399, art. 2, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 dicembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 106.664 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, con legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modifiche al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità, al fine di completare il programma di raccolta sui mercati internazionali per l'anno 1995, di procedere ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale per l'ammontare di due miliardi di marchi tedeschi, della durata di quindici anni, con opzione di rimborso, a tasso variabile;

Considerato che l'offerta della Morgan Stanley Bank AG, in qualità di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Considerato che, sul mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso variabile e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso variabile con pagamenti a tasso fisso — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso fisso nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle seguenti condizioni:

importo: 2 miliardi di marchi tedeschi;

durata: 15 anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

prezzo: 99.887%;

tasso di interesse da corrispondere per i primi sette anni: variabile pari al LIBOR a 3 mesi in marchi meno uno spread dello 0,0625%, pagabile in rate trimestrali posticipate a partire dal 20 marzo 1996 fino al 20 dicembre 2002; tasso di interesse da corrispondere dall'ottavo anno in poi: 8.310% pagabile annualmente a partire dal 20 dicembre 2003 fino al 20 dicembre 2010;

commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,25%;

decorrenza: 11 dicembre 1995;

scadenza: 20 dicembre 2010;

netto ricavo: 1.992.740.000 marchi tedeschi.

Art. 2.

Il prestito sarà inizialmente rappresentato da due certificati nominativi globali, custoditi da Morgan Stanley Bank AG, rappresentativi di titoli nominativi del taglio di 10.000 marchi tedeschi registrati a nome dei singoli titolari.

Tali titoli successivamente potranno essere sostituiti con certificati nominativi cumulativi rappresentativi dell'insieme dei titoli spettanti ai singoli titolari.

Il registro relativo ai titoli sarà tenuto da Morgan Stanley Bank AG per conto del Tesoro.

Art. 3.

Ai titolari dei titoli di cui al precedente art. 2 è attribuita la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi allo scadere del settimo anno, ovvero il 20 dicembre 2002. Tale richiesta dovrà pervenire al Tesoro per il tramite della Morgan Stanley Bank AG entro e non oltre il 6 dicembre 2002.

Il rimborso verrà effettuato alla pari.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale rimasto in circolazione dopo le operazioni di rimborso anticipato.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del finanziamento ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

Il finanziamento costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata del Governo italiano; esso ha ed avrà il medesimo rango nei confronti di qualsiasi altro prestito non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente finanziamento ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione al prestito e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello dell'avvenuta denuncia;

c) il Governo italiano dichiari una moratoria generale o sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di un inadempimento.

Ai fini del contratto di finanziamento previsto dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una o più valute estere o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il versamento degli importi sottoscritti avverrà, al netto della provvigione di cui al precedente art. 11, l'11 dicembre 1995.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/marco tedesco di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verrà versato sul capitolo 5100, art. 2, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato il 20 dicembre 2010, salvo quanto previsto all'art. 3.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio guidato da Morgan Stanley & Co. International Limited, stipulando accordi con quest'ultima anche per quanto concerne la stampa dei titoli.

Il Tesoro riconoscerà a Morgan Stanley & Co. International Limited, che potrà retrocederla in tutto o in parte al consorzio, la provvigione dello 0,25% prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente al finanziamento, saranno regolati con separato decreto.

Art. 9.

Il contratto di finanziamento ed i relativi titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge tedesca.

Per le controversie derivanti dal contratto di finanziamento di cui al presente decreto i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in marchi a tasso variabile relativamente ai primi sette anni di vita del prestito, o i pagamenti in marchi tedeschi a tasso fisso relativamente ai restanti otto anni di vita del prestito, in pagamenti a tasso fisso e/o variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1996 al 2010, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 4691 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli anni 2002 e 2010 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7544

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 6 e 7 del titolo XI, relativi al corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 6. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni; articolata in un biennio propedeutico ed in un successivo biennio di indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il biennio propedeutico è articolato in otto insegnamenti (quattro al primo anno e quattro al secondo anno) ciascuno dei quali è accompagnato da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Nel successivo biennio il corso di studio si distingue in tre indirizzi:

a) indirizzo generale;

b) indirizzo didattico;

c) indirizzo applicativo.

L'indirizzo applicativo è articolato in quattro orientamenti:

1) probabilistico;

2) numerico, fisico-matematico;

3) algoritmico, combinatorio;

4) astronomico.

Il biennio di indirizzo è articolato in sette insegnamenti (quattro al terzo anno e tre al quarto).

Gli insegnamenti del secondo biennio potranno essere articolati in moduli ridotti secondo un piano didattico approvato annualmente dal consiglio del corso di laurea.

Per gli insegnamenti del primo biennio non è consentita l'articolazione in moduli ridotti.

Per ciascun insegnamento e per ciascun modulo ridotto è previsto un esame finale.

Nel computo degli esami sostenuti due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del biennio propedeutico.

All'atto della iscrizione al terzo anno ogni studente deve indicare il biennio di indirizzo, e per l'indirizzo applicativo, l'orientamento scelto.

In applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970 possono essere sottoposti ad approvazione, in deroga all'ordinamento previsto nel presente statuto, piani di studio individuali. Tali piani dovranno contenere insegnamenti, scelti coerentemente e attivati presso il corso di laurea in matematica ovvero presso altri corsi di laurea.

Le relative delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo a cui fa riferimento il piano di studi.

Il consiglio di corso di laurea propone inoltre annualmente nell'ordine degli studi piani di studio consigliati, predisposti tenendo conto di esigenze culturali e delle possibilità didattiche. Tali piani di studio possono suggerire specifiche scelte degli insegnamenti opzionali oppure indicare il tipo di *curricula.*

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio (statutario, consigliato o individuato), relativo a quindici insegnamenti ovvero agli equivalenti moduli ridotti: sarà tenuto inoltre a dimostrare la conoscenza della lingua inglese, con modalità definite dal piano didattico predisposto dal consiglio di corso di laurea.

L'esame di laurea comprende:

a) l'esposizione orale di una tesina;

b) la discussione della tesi di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica: l'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

Biennio propedeutico.

È comune a tutti gli indirizzi ed è costituito dai seguenti insegnamenti:

Primo anno:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) algebra;

4) fisica generale I.

Secondo anno:

5) analisi matematica II;

6) geometria II;

7) meccanica razionale;

8) fisica generale II.

Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

non si puo essere ammessi a sostenere l'esame di analisi matematica II se non si è superato l'esame di analisi matematica I e geometria I; non si può essere ammessi a sostenere l'esame di geometria II se non si è superato l'esame di algebra e geometria I; non si può essere ammessi a sostenere l'esame di meccanica razionale se non si e superato l'esame di analisi matematica I e geometria I; non si può essere ammessi a sostenere l'esame di fisica generale II se non si è superato l'esame di fisica generale I.

Biennio di indirizzo.

Sono insegnamenti obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi:

9) istituzioni di geometria superiore;

10) istituzione di analisi superiore;

11) istituzioni di fisica matematica.

Per essere ammessi a sostenere qualsiasi esame del III e IV anno occorre avere superato gli esami di analisi matematica II e geometria II.

Il consiglio di corso di laurea in matematica potrà deliberare di anno in anno quali insegnamenti si possano ritenere equivalenti.

Qualora uno stesso insegnamento sia attivato sia presso il corso di laurea in matematica che presso altri corsi di laurea, l'esame può essere sostenuto unicamente presso il corso di laurea in matematica. Gli studenti di matematica di norma sostengono gli esami degli insegnamenti attivati dal corso di laurea in matematica, quali risultano dal piano didattico annuale pubblicato sull'ordine degli studi. Per sostenere esami degli insegnamenti attivati da altri corsi di laurea che compaiano nei piani di studio (statutari, consigliati o individuali), è necessaria l'approvazione del consiglio di corso di laurea in matematica.

Indirizzo generale.

Sono obbligatori per l'indirizzo generale un insegnamento scelto in ciascuno dei seguenti tre gruppi:

12) *A* geometria superiore, istituzioni di algebra superiore;

13) *B* analisi superiore;

14) *C* analisi numerica, calcolo delle probabilità, fisica matematica;

15) un insegnamento annuale (o due moduli semestrali) scelto nella lista degli insegnamenti opzionali.

Nel caso in cui il piano didattico annuale preveda che alcuni degli insegnamenti dei gruppi *A* e *C* siano articolati in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di insegnamenti annuali con due moduli ridotti dello stesso gruppo.

Indirizzo didattico.

Sono obbligatori per l'indirizzo didattico:

due insegnamenti scelti tra quelli del gruppo:

12) *D* didattica della matematica;

13) logica matematica, matematiche complementari, storia delle matematiche, matematiche elementari da un punto di vista superiore;

un insegnamento scelto tra quelli del gruppo:

14) *E* analisi numerica, calcolo delle probabilità, informatica generale, statistica matematica;

15) un insegnamento annuale (o due moduli semestrali) scelto nella lista degli insegnamenti opzionali oppure preparazione di esperienze didattiche.

Nel caso in cui il piano didattico annuale preveda che alcuni degli insegnamenti dei gruppi *D* ed *E* siano articolati in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di insegnamenti (annuali) con due moduli ridotti dello stesso gruppo.

Nel caso in cui anche l'insegnamento (11), istituzioni di fisica matematica, sia articolato in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di un suo modulo con un modulo di insegnamenti del gruppo *E*.

Indirizzo applicativo: (1) orientamento probabilistico.

Sono obbligatori per orientamento:

12) calcolo delle probabilità;

un insegnamento scelto nel gruppo

13) *F1* analisi numerica;
informatica generale;

un insegnamento scelto nel gruppo:

14) *G1* processi stocastici;
statistica matematica.

15) un insegnamento annuale (o due moduli semestrali) scelto nella lista degli insegnamenti opzionali.

Nel caso in cui il piano didattico annuale preveda che alcuni degli insegnamenti dei gruppi *F1* e *G1* siano articolati in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di insegnamenti (annuali) con due moduli ridotti dello stesso gruppo.

Nel caso in cui anche l'insegnamento (9), istituzioni di geometria superiore, sia articolato in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di un suo modulo con un modulo di insegnamenti dei gruppi *F1* o *G1* o del seguente:

analisi armonica;

analisi fuzionale;

analisi superiore;

equazioni differenziali;

filtraggio e controllo stocastico;

meccanica statistica;

meccanica superiore.

Indirizzo applicativo: (2) orientamento numerico, fisico-matematico.

Sono obbligatori per l'orientamento:

12) analisi numerica;

un insegnamento scelto nel gruppo:

13) *F2* calcolo delle probabilità;
informatica generale;

un insegnamento scelto nel gruppo:

14) *G2* matematica applicata:
analisi superiore;
analisi non lineare;
analisi funzionale;
equazioni differenziali;
fisica matematica;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
meccanica superiore;

15) un insegnamento annuale (o due moduli semestrali) scelto nella lista degli insegnamenti opzionali.

Nel caso in cui il piano didattico annuale preveda che alcuni degli insegnamenti dei gruppi *F2* e *G2* siano articolati in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di insegnamenti (annuali) con due moduli ridotti dello stesso gruppo.

Nel caso in cui anche l'insegnamento (9), istituzioni di geometria superiore, sia articolato in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di un suo modulo con un modulo di insegnamenti dei gruppi *F2* e *G2*.

Indirizzo applicativo: (3) orientamento algoritmico combinatorico.

Sono obbligatori per l'orientamento:

12) informatica generale;

un insegnamento scelto nel gruppo:

13) *F3* analisi numerica;
calcolo delle probabilità;

un insegnamento scelto nel gruppo:

14) *G3* algebra computazionale:
algoritmi e strutture dati;
linguaggi di programmazione;
fondamenti dell'informatica;
geometria combinatoria;
informatica teorica;
metodi formali dell'informatica;
ottimizzazione;

15) un insegnamento annuale (o due moduli semestrali) scelto nella lista degli insegnamenti opzionali.

Nel caso in cui il piano didattico annuale preveda che alcuni degli insegnamenti dei gruppi *F3* e *G3* siano articolati in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di insegnamenti (annuali) con due moduli ridotti degli stessi gruppi.

Nel caso in cui anche l'insegnamento (9), istituzioni di geometria superiore, sia articolato in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di un suo modulo con un modulo di insegnamenti dei gruppi *F3* e *G3*.

Indirizzo applicativo: (4) orientamento astronomico.

Sono obbligatori per l'orientamento:

12) astronomia;

due insegnamenti scelti nel gruppo:

13) *F4* calcolo delle probabilità;

14) analisi numerica:
informatica generale;
meccanica celeste;

15) un insegnamento annuale (o due moduli semestrali) scelto nella lista degli insegnamenti opzionali o nel gruppo seguente:

astrofisica;

astrofisica delle alte energie;

astrofisica teorica;

cosmologia;

fisica dei pianeti;

fisica della gravitazione;

fisica spaziale;

meccanica celeste;

teorie relativistiche.

Nel caso in cui il piano didattico annuale preveda che alcuni degli insegnamenti del gruppo *F4* siano articolati in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di insegnamenti (annuali) con moduli ridotti dello stesso gruppo.

Nel caso in cui anche l'insegnamento (9), istituzioni di geometria superiore, sia articolato in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di un suo modulo con un modulo di insegnamenti del gruppo *F4*.

Lista degli insegnamenti opzionali:

algebra commutativa;

algebra computazionale;

algebra lineare;

algebra superiore;

algoritmi e strutture dati;

analisi armonica;

analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi non lineare;
analisi numerica;
analisi superiore;
astronomia;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle variazioni;
calcolo parallelo;
crittografia;
didattica della matematica;
equazioni differenziali;
equazioni differenziali della fisica matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
fisica matematica;
fisica teorica;
fondamenti dell'informatica;
fondamenti della matematica;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria differenziale;
geometria superiore;
grafi e reti di flusso;
informatica generale;
informatica teorica;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di fisica teorica;
istituzioni di logica matematica;
linguaggi di programmazione;
logica matematica;
matematica applicata;
matematica computazionale;
matematiche complementari;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
meccanica analitica;
meccanica celeste;
meccanica del continuo;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica superiore;
metodi di approssimazione;
metodi formali dell'informatica;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
processi stocastici;
programmazione;
propagazione ondosa;
reti neurali;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
sistemi dinamici;
spazi analitici;
stabilità e controlli;
statistica matematica;
storia della scienza;
storia delle matematiche;
teoria algebrica dei numeri;
teoria degli insiemi;
teoria dei campi;
teoria dei gruppi;
teoria dei modelli;
teoria dei numeri;
teoria dell'affidabilità;
teoria dell'informazione;
teoria della ricorsività;
teoria delle decisioni;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli;
teorie relativistiche;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

Lista degli insegnamenti

A01A *Logica matematica:*
istituzioni di logica matematica;
logica matematica;
teoria degli insiemi;
teoria dei modelli;
teoria della ricorsività.

A01B *Algebra:*
algebra;
algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra lineare;
algebra superiore;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta;
teoria algebrica dei numeri;
teoria dei gruppi.

A01C *Geometria:*
geometria;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
spazi analitici;

topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

A01D *Matematiche complementari:*
didattica della matematica;
fondamenti della matematica;
matematiche complementari;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
storia delle matematiche.

A02A *Analisi matematica:*
analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi non lineare;
analisi superiore;
calcolo delle variazioni;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore;
matematica applicata;
teoria dei numeri;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli.

A02B *Probabilità e statistica matematica:*
calcolo delle probabilità;
filtraggio e controllo stocastico;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle decisioni.

A03X *Fisica matematica:*
equazioni differenziali della fisica matematica;
fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
matematica applicata;
meccanica analitica;
meccanica del continuo;
meccanica razionale;
meccanica superiore;
metodi geometrici della fisica matematica;
propagazione ondosa;
sistemi dinamici;
stabilità e controlli;
teorie relativistiche.

A04A *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo parallelo;
matematica applicata;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*
grafi e reti di flusso;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria.

B01A *Fisica generale:*
fisica generale.

B01C *Didattica e storia della fisica:*
preparazione di esperienze didattiche.

B02A *Fisica teorica:*
fisica teorica;
istituzioni di fisica teorica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
teoria dei campi.

B05X *Astronomia e astrofisica:*
astrofisica;
astrofisica teorica;
astrofisica delle alte energie;
astronomia;
cosmologia;
fisica dei pianeti;
fisica della gravitazione;
fisica spaziale;
meccanica celeste.

K05B *Informatica:*
algoritmi e strutture dati;
fondamenti dell'informatica;
informatica generale;
informatica teorica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione.

K05C *Cibernetica:*
crittografia;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

M08E *Storia della scienza:*
storia della scienza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

Il rettore: TECCE

95A7524

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994, con il quale è stata ridefinita la tabella XXI, relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea in fisica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 6 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo VII, concernente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'art. 70 relativo al corso di laurea in fisica è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione di quelli successivi.

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 70 *(Accesso, durata ed organizzazione del corso).* — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di laurea in fisica è affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio del corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.

L'attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed all'analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica.

Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 73.

Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo semestrale è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica.

Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio del corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, di norma organizzate in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti.

È consentita la organizzazione di una annualità in due moduli differenziati.

Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea.

Art. 71 *(Regolamento di Ateneo).* — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali indicherà, nel regolamento didattico, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dalle aree e dai settori disciplinari indicati nell'art. 73.

Art. 72 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce, nel rispetto del disposto dell'art. 73, i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari.

Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;

c) indica le annualità e/o i moduli comuni a corsi affini.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facoltà, i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte di un insegnamento annuale può essere considerata equivalente ad un modulo semestrale.

Art. 73 *(Articolazione del corso di laurea)*. — Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportato nell'art. 70) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto B.

A) *Formazione di base*

Area formativa 1 - *Matematica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nei settori A01C Geometria
A02A Analisi matematica
A03X Fisica matematica

Area formativa 2 - *Fisica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:

n. 2 in:
B01A Fisica generale

n. 3 di sperimentazioni in:
B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia
B04X Fisica nucleare e subnucleare
B05X Astronomia ed astrofisica

n. 2 in:
B02A Fisica teorica
B02B Metodi matematici della fisica

n. 1 in:
B03X Struttura della materia

n. 1 in:
B04X Fisica nucleare e subnucleare

Area formativa 3 - *Chimica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel settore C03X Chimica generale ed inorganica, che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Per consentire al consiglio del corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

Il consiglio al corso di laurea può, sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.

B) *Formazione scientifica e professionale*

Il consiglio del corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono e sceglierà le materie dai settori scientifico-disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

indirizzo teorico-generale (A, B);
indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);
indirizzo di fisica della materia (B);
indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);
indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);
indirizzo di fisica applicata (B, K).

Ciascuno di questi indirizzi sarà articolato in tre annualità e in due moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che, complessivamente, almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale per cui sarà sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.

I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, all'attività di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale.

Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo:

conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni;

conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche;

conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano-elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata;

approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi di materiali, l'analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari.

Il consiglio del corso di laurea avrà cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi.

Art. 74 *(Esame di laurea)*. — Il consiglio del corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 1995

Il rettore

95A7507

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 1995.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;

Visti gli atti relativi alla costituzione del consiglio di amministrazione integrato di cui all'art. 40 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visti i pareri dei consigli di facoltà e del senato accademico;

Visto il parere della giunta provinciale di Trento espresso nell'adunanza del 25 luglio 1995, di cui all'art. 40 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione integrato del 13 giugno 1995 che approva lo statuto dell'Università;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Visti i pareri dei consigli di facoltà e del senato accademico;

Preso atto che il consiglio di amministrazione integrato, nella seduta del 21 novembre 1995, in relazione ai rilievi di legittimità e di merito, ha deliberato di conformarsi in gran parte agli stessi e di rigettarne alcuni con le prescritte maggioranze di legge, modificando e integrando di conseguenza il testo dello statuto precedentemente approvato;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

È emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Trento, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Trento, 1° dicembre 1995

***Il rettore:* ZUELLI**

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione e autonomia dell'Università

1. L'Università di Trento, di seguito denominata Università, è dotata di speciale autonomia, secondo i principi della legge 14 agosto 1982, n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989 n. 168, al fine di corrispondere alla particolare situazione autonomistica locale secondo la tradizione storica e la speciale tutela costituzionale che la garantisce.

2. Essa opera osservando le norme del presente statuto, dei regolamenti di ateneo e dei regolamenti interni di ciascùna struttura, proseguendo e sviluppando l'esperienza della Libera Università degli studi di Trento.

3. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione.

4. L'Università, per il raggiungimento delle proprie finalità, opera con il concorso responsabile degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art. 2 - Funzione dell'Università

1. L'Università ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonché la preparazione all'esercizio degli uffici e delle professioni.

2. L'Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica, promuove e coordina le attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, la formazione permanente e l'aggiornamento professionale.

3. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione della costituzione e delle vigenti leggi. In tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con altri enti.

4. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività universitarie, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli, delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di ateneo e delle singole strutture didattiche.

5. L'Università concorre, nella propria autonomia, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio economico del territorio.

6. L'Università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti, anche mediante il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 3 - Organi centrali di ateneo

1. Sono organi centrali di ateneo:

1) il rettore;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il presidente del consiglio di amministrazione;
4) la giunta esecutiva;
5) il senato accademico;
6) la commissione per la ricerca scientifica;

Art. 4 - Rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di I° fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

2. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà e negli organi centrali di ateneo;
c) ai rappresentanti del personale amministrativo-tecnico negli organi centrali di ateneo.
d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di ateneo.

3. Il rettore viene eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nell'ultima votazione.

4. Il rettore è proclamato eletto dal ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il rettore esercita le funzioni demandategli dalla legislazione vigente, dal presente statuto e quelle delegategli dal consiglio di amministrazione, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 41, lettera b), della legge 14 agosto 1982, n. 590.

6. In particolare il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;
b) emana i regolamenti e gli altri provvedimenti a carattere generale;
c) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 in materia di finanziamento dell'Università;
d) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;
e) garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno dell'ateneo;
f) per questioni di carattere generale può convocare riunioni congiunte del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica, in particolare in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, del piano di organizzazione dei servizi e del programma di sviluppo di ateneo. In questi casi partecipano alle sedute rappresentanze del personale amministrativo e tecnico e degli studenti come determinato da apposito regolamento;
g) in caso di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
h) predispone la relazione annuale sullo stato dell'ateneo.

7. Il rettore nomina tra i professori ordinari e straordinari dell'Università il pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

8. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo.

Art. 5 - Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;
b) il pro - rettore;
c) sei rappresentanti dei professori ordinari e straordinari;
d) sei rappresentanti dei professori associati;
e) sei rappresentanti dei ricercatori universitari;
f) cinque rappresentanti degli studenti;
g) il direttore amministrativo;
h) tre rappresentanti del personale amministrativo e tecnico;
i) tre rappresentanti della provincia autonoma di Trento;
l) un rappresentante della regione Trentino - Alto Adige;
m) un rappresentante del comune di Trento;
n) due rappresentanti del governo, nominati dal ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le Università o istituti superiori;
o) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento;
p) un rappresentante dei lavoratori e uno degli imprenditori, nominati dalla provincia autonoma di Trento, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative;
q) un rappresentante dell'istituto trentino di cultura.

2. I rappresentanti di cui alle lettere i) l) m) o) p) non devono ricoprire posti di ruolo presso l'ateneo.

3. Può altresì far parte del consiglio di amministrazione per tutta la durata in carica del consiglio, un membro in rappresentanza di soggetti privati che si impegnano a contribuire al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati, secondo criteri fissati dal consiglio stesso che tengano anche conto dell'entità dei contributi.

4. Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma precedente, il numero dei componenti di cui alla lettera c) è aumentato di una unità.

5. I membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli di diritto, se assenti per più di quattro sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti.

6. La mancata designazione o elezione dei componenti di cui alle lettere b), i), l), m), n), o), p) e q) non impedisce la costituzione ed il regolare funzionamento del consiglio di amministrazione.

7. E' compito del rettore indire le elezioni delle componenti elettive, nonché convocare la prima riunione del consiglio di amministrazione.

8. Il consiglio di amministrazione dovrà essere convocato almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta il rettore o 1/4 dei consiglieri.

9. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore amministrativo.

10. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni; le componenti elettive non possono essere riconfermate consecutivamente per più di una volta.

11. Le rappresentanze degli studenti di cui alla lettera f) sono rinnovate ogni biennio.

12. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della provincia autonoma di Trento.

Art. 6 - Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di programmazione generale dell'Università.

Il consiglio:

a) approva il programma di sviluppo di ateneo, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica;
b) approva i piani pluriennali, su proposta della commissione per la ricerca scientifica , ai sensi del successivo art. 10;
c) approva il piano pluriennale per l'edilizia e i relativi aggiornamenti, di cui al successivo art. 31;
d) detta direttive per l'attività della giunta esecutiva nell'ambito delle deleghe conferite;
e) approva il bilancio di previsione, sentito il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica;
f) approva il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente;
g) approva il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 24;
h) approva il regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 27;
i) approva le assegnazioni dei posti di professori e ricercatori su proposta del senato accademico;
l) determina annualmente il numero degli studenti ammessi all'Università, di cui al successivo art. 35;
m) determina annualmente l'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione alle facoltà, scuole e corsi;
n) determina l'indennità di funzione per le cariche di preside, di direttore di dipartimento e di presidente di biblioteca ed una indennità di presenza per i membri del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;
o) istituisce il nucleo di valutazione;
p) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dalla legislazione vigente, dalla legge 14 agosto 1982, n. 590 e dallo statuto.

Art. 7 - Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l'Università degli studi di Trento, ai sensi della legge 14 agosto1982, n. 590 e del rispetto, da parte dell'Università, del particolare ordinamento autonómistico locale.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto fra i membri di cui alle lettere i) - l) - m) - n) - o) - p) - q) del precedente art. 5, purché non appartenenti a personale universitario.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, su ordine del giorno formulato congiuntamente al rettore;
b) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, in materia di finanziamento dell'Università;
c) promuove, d'intesa con il rettore, la collaborazione con la regione Trentino - Alto Adige, le

province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Trento e l'opera universitaria, nonché con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire l'attuazione del programma di sviluppo dell'Università e di assicurare la attiva partecipazione della stessa alla crescita sociale e civile della comunità;
d) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e dai regolamenti dell'Università.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dal rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

Art. 8 - Giunta esecutiva del consiglio di amministrazione

1. La giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dallo statuto al consiglio di amministrazione e che non rientrano nelle competenze del rettore, del presidente, dei dirigenti.

2. La giunta esecutiva riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sulla propria attività.

3. La giunta esecutiva è composta da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione;
b) il rettore;
c) il pro-rettore vicario;
d) dai seguenti membri del consiglio di amministrazione:
- un professore ordinario o straordinario,
- un professore associato,
- un ricercatore,
- un rappresentante del personale amministrativo e tecnico
- un rappresentante dei membri di cui alle lettere i), l), m), n), o), p) e q) del primo comma dell'art. 5
- un rappresentate degli studenti
- il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario.

4. I componenti elettivi della giunta esecutiva sono designati a scrutinio segreto dal consiglio di amministrazione con votazione separata per ciascuna delle componenti, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

5. I membri della giunta esecutiva, ad eccezione di quelli di diritto, se assenti per più di quattro sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 9 - Senato accademico

1. Il senato accademico è presieduto dal rettore ed è composto dai presidi di facoltà; ad esso partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo che ha anche funzione di segretario.

2. In occasione dell'approvazione dei regolamenti di cui agli artt. 27, 28 e 29 nonché della definizione dei criteri del numero programmato, partecipano altresì con voto deliberativo due rappresentanti degli studenti designati con modalità indicate da apposito regolamento.

3. Il senato accademico delibera in materia di didattica e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla didattica.

4. Il senato accademico, anche su iniziativa del consiglio di amministrazione e sentita la commissione per la ricerca scientifica di cui all'art 10, formula proposte in merito alla ripartizione dei posti dei professori e ricercatori nonché alla ripartizione delle risorse didattiche assegnate alle facoltà. Il consiglio di amministrazione può rinviare al senato accademico le proposte con richiesta motivata di riesame che dovrà aver luogo entro e non oltre i 20 giorni successivi. Decorso tale termine il consiglio di amministrazione decide comunque in via definitiva.

5. Il senato, sentite le facoltà, individua i criteri di massima per l'organizzazione dell'attività didattica, l'impegno didattico dei docenti e relativa verifica per una più flessibile ed efficace utilizzazione finalizzata alle esigenze didattiche e al conseguimento di una più uniforme distribuzione dei carichi didattici nell'ateneo.

6. Approva il regolamento di cui al successivo articolo 28.

7. Esprime parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 24, sul regolamento generale di ateneo, di cui al successivo articolo 27 e sulle modifiche degli stessi.

8. Esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche previsti dal successivo articolo 29.

9. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 10 - Commissione per la ricerca scientifica

1. La commissione per la ricerca scientifica è presieduta dal rettore ed è composta dai direttori di dipartimento, dal presidente del consiglio di biblioteca e da un rappresentante del personale tecnico eletto ogni quattro anni. Ad essa partecipa il direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

2. La commissione per la ricerca scientifica è organo di programmazione, anche pluriennale, delle attività di ricerca dell'Università e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla ricerca.

3. La commissione elabora i piani di ricerca annuali e pluriennali dell'Università e propone la distribuzione dei fondi assegnati annualmente dall'Università alle attività di ricerca, definendone i criteri per la verifica. Il consiglio di amministrazione può rinviare la proposta alla commissione, con richiesta motivata di riesame.

4. Ove la commissione confermi le proposte o non si pronunci entro 20 giorni dalla richiesta, il consiglio di amministrazione delibera in via definitiva.

5. Esprime parere obbligatorio sul regolamento generale di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 24 e sul regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 27.

6. Esercita il controllo sui regolamenti delle strutture scientifiche di cui al successivo articolo 30. La commissione può rinviare le proposte con richiesta motivata di riesame.

TITOLO III

STRUTTURE ED ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 11 - Strutture didattiche e di ricerca dell'Università

1. Sono strutture didattiche dell'Università le facoltà, i corsi di laurea e di diploma, le scuole di specializzazione.

2. L'elenco delle facoltà, dei corsi di laurea, di diploma universitario e delle scuole di specializzazione è riportato nella allegata tabella A) al presente statuto. Ogni variazione della tabella A) non implica modifica di Statuto.

3. Le richieste di istituzione e riorganizzazione delle strutture didattiche devono essere formulate con riguardo alle risorse disponibili, alle prospettive del mercato del lavoro, nonché alle esigenze culturali e sociali della comunità locale.

4. Sono strutture di ricerca dell'Università i dipartimenti.

5. L'elenco dei dipartimenti già istituiti è riportato nell'annessa tabella B), le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 38.

6. L'Università istituisce ed organizza corsi di dottorato di ricerca, disciplinandone il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 12 - Facoltà

1. E' compito della facoltà:

   a) indirizzare e coordinare le attività didattiche, programmando l'utilizzo delle risorse nell'ambito delle direttive del senato accademico e stabilendo la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori e dei ricercatori;
   b) esercitare tutte le altre attribuzioni ad essa demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti;
   c) approvare il regolamento di facoltà secondo le procedure di cui all'art. 29;

2. Sono organi della facoltà:

   a) il preside
   b) il consiglio di facoltà

3. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà. Ha la vigilanza sulle attività che fanno capo alla facoltà, garantendo l'ordinato e regolare svolgimento della funzione didattica

4. Il preside è eletto dai componenti il consiglio di facoltà nella composizione di cui al 9° comma del presente articolo, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, ed è nominato con decreto del rettore

5. Il preside dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

6. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

7. Il preside vicario è nominato con decreto del rettore.

8. Il consiglio di facoltà può istituire un consiglio di presidenza, può attivare consigli dei corsi di laurea e di diploma. Le rispettive composizioni e funzioni sono determinate dal regolamento di facoltà.

9. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori della facoltà in numero pari ad 1/3 dei professori di ruolo; da una rappresentanza degli studenti in numero pari ad 1/5 rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di 8, e comunque non inferiore a 3. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

10. La durata del mandato del consiglio di presidenza e del preside vicario coincidono con quella del preside.

Art. 13 - Comitato paritetico per la didattica

1. In ogni facoltà è istituito il comitato paritetico per la didattica. E' compito del comitato sovraintendere alla funzionalità delle attività didattiche, esprimere pareri sulla qualità delle stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonché in materia di diritto allo studio.

2. Il comitato presenta annualmente al consiglio di facoltà ed al rettore una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti.

3. Il comitato è composto da tre docenti, tra i quali il preside di facoltà, da tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in consiglio di facoltà e designati secondo modalità stabilite da apposita regolamentazione.

Art. 14 - Dipartimenti

1. Il dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.

2. E' compito del dipartimento:

   a) promuovere e coordinare le attività di ricerca, anche mediante contratti e convenzioni;
   b) organizzare e concorrere ad organizzare le attività didattiche relative ai corsi di dottorato di ricerca e alle attività di formazione permanente.

3. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo e tecnico dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento.

4. Sono organi del dipartimento:

   a) il direttore
   b) il consiglio

5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta qualora costituita e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

6. Il direttore è eletto tra i professori di I° fascia a tempo pieno dai componenti il consiglio ed è nominato con decreto del rettore.

7. Il direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

8. Il direttore designa fra i professori un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica per la durata del mandato del direttore.

9. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo.

10. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno parte, inoltre, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

11. Il consiglio può istituire una giunta di dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e il segretario amministrativo. La composizione della giunta, la durata del suo mandato e le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinati dal regolamento del dipartimento.

12. Il dipartimento esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti e delibera il proprio regolamento secondo le procedure di cui all'art. 30.

Art. 15 - Centri interdipartimentali di ricerca

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta della commissione per la ricerca scientifica, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali per attività di ricerca di rilevante impegno su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono più dipartimenti.

2. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attività devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro.

3. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

Art. 16 - Centri di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica, a seconda delle rispettive competenze, delibera la costituzione di centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti, le facoltà e le strutture amministrative.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

Art. 17 - Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue

1. Le attività finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacoltà.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, stabilisce le norme per l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del centro, in relazione alle esigenze delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma.

3. Per il conseguimento delle finalità del centro possono essere stipulate convenzioni e contratti con enti e privati.

Art. 18 - Biblioteca di ateneo

1. La biblioteca di ateneo gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Essa svolge le proprie funzioni come centro di servizio di ateneo.

3. Sono organi della biblioteca:

   a) il presidente del consiglio di biblioteca;
   b) il consiglio di biblioteca.

4. Con apposito regolamento il consiglio di amministrazione stabilisce, previo parere della commissione per la ricerca scientifica e del senato accademico, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della biblioteca e dei suoi organi.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19 - Strutture tecniche ed amministrative

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta un piano di organizzazione dei servizi individuando le attribuzioni del personale dirigente, amministrativo e tecnico necessario al perseguimento dei fini istituzionali, con delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica.

Art. 20 - Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è responsabile degli uffici e dei servizi centrali di ateneo ed esplica una attività di direzione e controllo del personale amministrativo e tecnico. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale.

2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del

rettore, ad un dirigente dell'Università, o ad un dirigente di altra istituzione universitaria oppure di altra amministrazione pubblica. L'incarico ha durata quadriennale e può essere rinnovato. Per gravi motivi, il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore d'intesa con il direttore amministrativo, può conferire l'incarico di direttore amministrativo vicario, scegliendolo fra i dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali dell'Università, per sostituire il direttore amministrativo in caso di assenza, o assumerne temporaneamente le funzioni in caso di vacanza.

Art. 21 - Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza statale, il direttore amministrativo, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitando autonomi poteri di spesa. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone annualmente al consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione su proposta del rettore, d'intesa con il direttore amministrativo, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto della disciplina vigente.

3. Il direttore amministrativo può predisporre un piano degli incarichi speciali da affidarsi a dirigenti; detto piano deve estendersi dalla fase di analisi di fattibilità sino alla concreta ed effettiva realizzazione.

4. Il consiglio di amministrazione approva il piano, ne verifica l'attuazione e i risultati, incentivandone la realizzazione anche mediante un apposito stanziamento a bilancio.

Art. 22 - Progetti finalizzati all'efficienza ed all'efficacia dei servizi

1. Per la realizzazione di progetti volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali mediante il coinvolgimento del personale, possono essere stanziate risorse sul bilancio universitario.

2. La metodologia ed i criteri mediante i quali si dà attuazione ai progetti, sono indicati dal consiglio di amministrazione con apposita regolamentazione.

Art. 23 - Copertura assicurativa e patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio

1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti e degli amministratori. Nel regolamento generale di ateneo sono stabiliti i limiti e le modalità della copertura assicurativa.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 l'Università può rimborsare le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti e degli amministratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità e i limiti di tale onere, il regolamento generale d'ateneo dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e dall'amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

TITOLO V

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 24 - Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, le facoltà ed i dipartimenti.

3. Esso è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure di cui all'art. 43, legge 14 agosto 1982, n. 590.

Art. 25 - Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia finanziaria

1. E' attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 27, ai dipartimenti, alle facoltà, alla biblioteca, e, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, ai centri interdipartimentali e di servizio.

Art. 26 - Sistema di controllo

1. Il controllo sulla gestione contabile-amministrativa è demandato ad un collegio dei revisori dei conti nominato e composto secondo quanto previsto dall'art. 44 - ultimo comma - della legge 14.8.92, n. 590.
   Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni.

2. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. La sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità.

TITOLO VI

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 27 - Regolamento generale di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo fissa le norme relative alla organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi centrali di governo di cui al precedente titolo II, alle modalità di istituzione e disattivazione delle strutture di ricerca e ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei centri di cui al precedente titolo III. Stabilisce le modalità di elezione

degli organi centrali di governo di cui al titolo II, delle rappresentanze in essi presenti e determina i criteri e le modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università.

2. Il regolamento generale di ateneo, approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, i consigli di facoltà e di dipartimento, è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 9,10 e 11.

Art. 28 - Regolamento didattico di ateneo

1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'Università rilascia titoli ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341, nonché le attività formative di cui all'art. 6 comma II° lella citata legge.

2. Il regolamento didattico di ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dal comma I° dell'art. 11 della citata legge 19 novembre1990 n. 341.

Art. 29 - Regolamenti delle facoltà, corsi di diploma e scuole di specializzazione

1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo, nonché dal regolamento didattico.

2. I regolamenti delle facoltà, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione sono approvati dai consigli di tali strutture, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 30 - Regolamenti dei dipartimenti

1. I regolamenti dei dipartimenti disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 27.

2. I regolamenti dei dipartimenti sono approvati dai consigli di tali strutture a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte della commissione per la ricerca scientifica nella forma della richiesta motivata di riesame.

TITOLO VII

EDILIZIA UNIVERSITARIA E RESIDENZIALITÀ

Art. 31 - Edilizia universitaria

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, presenta alla provincia autonoma di Trento un piano pluriennale per l'edilizia universitaria nel quale sono descritte le esigenze edilizie per la didattica e la ricerca, la residenzialità e le strutture per docenti e ricercatori.

Art. 32 - Residenzialità

1. L'Università promuove, in collaborazione con l'opera universitaria, iniziative intese a realizzare il carattere residenziale dell'Università nei confronti della popolazione studentesca.

2. L'Università facilita l'inserimento nel territorio del proprio personale per la realizzazione del carattere residenziale dell'Università. Può predisporre un piano pluriennale e l'adozione di iniziative anche in forma contributiva dirette alla soluzione di problemi abitativi del proprio personale, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili.

3. L'Università può gestire direttamente le strutture abitative e logistiche per i docenti e ricercatori visitatori, il personale, i borsisti e gli studenti dei dottorati di ricerca.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 33 - Criteri generali

1. L'Università considera compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali; per valorizzare i risultati della ricerca scientifica favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive.

2. I rapporti esterni dell'ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di un'apposita regolamentazione generale, approvata dal consiglio di amministrazione.

3. L'Università può, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nel rispetto della legislazione vigente e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche:
   a) stipulare contratti di diritto privato a termine secondo criteri predeterminati dal senato accademico, basati su particolari meriti acquisiti e risultati raggiunti in attività didattiche, scientifiche o professionali;
   b) attivare corsi integrativi di quelli ufficiali con docenti visitatori stranieri;
   c) favorire scambi di personale e di studenti.
   I regolamenti di ateneo disciplinano le attività di cui al presente comma, nonché l'uso della lingua straniera nello svolgimento dei corsi di insegnamento ufficiali ed integrativi.

4. L'Università può attivare contratti a termine con ricercatori e tecnici necessari per specifici progetti di ricerca, con modalità definite dal regolamento generale di ateneo.

5. L'Università può istituire borse di studio e di ricerca per studenti, laureati e dottori di ricerca.

Art. 34 - Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato nel rispetto della legislazione vigente. La partecipazione è approvata dal consiglio di amministrazione sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica per le rispettive competenze.

TITOLO IX

NUMERO PROGRAMMATO

Art. 35 - Numero programmato degli studenti dell'Università

1. Per assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e l'opera universitaria, entro il mese di aprile di ogni anno stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di laurea o di diploma e alle scuole, ne determina le modalità compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilità edilizie e residenziali e tenuto altresì conto delle esigenze formative del territorio.

2. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superassero il numero programmato, le domande saranno selezionate in base a criteri di merito stabiliti con apposita regolamentazione.

3. Possono essere riservati posti a studenti meritevoli e bisognosi esclusi dalle graduatorie, nonchè a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero.

4. L'università promuove e concorre ad attuare iniziative dirette a facilitare l'orientamento alla scelta delle Facoltà.

Art. 36- Servizi per attività culturali, sportive e sociali

1. L'Università, anche in collaborazione con il centro universitario sportivo e con l'opera universitaria, garantisce servizi per attività culturali, sportive e sociali degli studenti e del personale universitario.

2. L'Università può contribuire alla realizzazione di iniziative nell'ambito delle attività di cui al comma precedente, promosse da studenti e da dipendenti dell'Università riuniti in cooperative o associazioni.

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 37 - Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, determina la data di inizio dell'anno accademico.

2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 38- Modifiche di statuto

1. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione integrato ai sensi dell'art. 40 della legge 14 agosto 1982 n. 590 e con le procedure di cui alla stessa.

2. Lo statuto e le modifiche di statuto sono emanati dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma 2.

4. Le modifiche di statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della relativa emanazione.

Art. 39 - Norma transitoria

1. Gli organi eletti, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

Art. 40 - Sigillo

1. Il sigillo dell'Università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice su fondo chiaro, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas".

TABELLA A)

FACOLTÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- Facoltà di Economia
- Facoltà di Sociologia
- Facoltà di Giurisprudenza
- Facoltà di Lettere e Filosofia
- Facoltà di Ingegneria
- Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

CORSI DI LAUREA, DI DIPLOMA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Economia
- Corso di Laurea in Economia Politica
- Corso di Laurea in Economia e Commercio
- Corso di Diploma in Statistica
- Corso di Diploma in Economia e Amministrazione delle Imprese (*)

Facoltà di Sociologia
- Corso di Laurea in Sociologia
- Corso di Diploma in Servizio Sociale
- Corso di Diploma in Operatore della Pubblica Amministrazione (*)
- Corso di Diploma in Operatori turistici (*)

Facoltà di Giurisprudenza
- Corso di Laurea in Giurisprudenza
- Scuola di Specializzazione in Diritto degli scambi trasnazionali (*)
- Scuola di Specializzazione in Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (*)

Facoltà di Lettere e Filosofia
- Corso di Laurea in Lettere
- Corso di Laurea in Lingue e Letterature straniere

Facoltà di Ingegneria
- Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali
- Corso di Laurea in Ingegneria Civile
- Corso di Laurea in Ingegneria dell'Ambiente e Territorio
- Corso di Diploma in Ingegneria Informatica ed Automatica
- Corso di Diploma in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse
- Corso di Diploma in Ingegneria Chimica (*)

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
- Corso di Laurea in Fisica
- Corso di Laurea in Matematica
- Corso di Laurea in Biologia (*)
- Corso di Diploma in Biologia (*)
- Corso di Diploma in Metodologie fisiche

TABELLA B)

DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- Dipartimento di Economia
- Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
- Dipartimento di Teoria, Storia e Ricerca Sociale
- Dipartimento di Scienze Giuridiche
- Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche
- Dipartimento di Ingegneria dei Materiali
- Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
- Dipartimento di Meccanica Strutturale e Progettazione Automatica
- Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali
- Dipartimento di Fisica
- Dipartimento di Matematica

(*) *non attivati*

95A7523

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 624/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale: TOP-NITRO, 15 cerotti «5 cm^2»; 15 cerotti «10 cm^2»; 15 cerotti «15 cm^2»; 15 cerotti «20 cm^2»; 10 cerotti «30 cm^2».

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89.

Modifica apportata: denominazione.

Le preparazioni della specialità medicinale sopraindicate sono ora denominate:

Top-Nitro «2,5», 15 cerotti per applicazioni transdermici;

Top-Nitro «5», 15 cerotti per applicazioni transdermici;

Top-Nitro «7,5», 15 cerotti per applicazioni transdermici;

Top-Nitro «10», 15 cerotti per applicazioni transdermici;

Top-Nitro «15», 10 cerotti per applicazioni transdermici.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 625/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale: NITRO-DUR, 15 cerotti «5 cm» - 025224054; 15 cerotti «10 cm» - 025224066; 15 cerotti «15 cm» - 025224078; 15 cerotti «20 cm» - 025224080; 10 cerotti «30 cm» - 025224092.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Modifica apportata: denominazione.

Le preparazioni: cerotti per applicazioni trasdermici della specialità medicinale sopraindicate sono ora denominate rispettivamente: Nitro-Dur mg 2,5; Nitro-Dur mg 5; Nitro-Dur mg 7,5; Nitro-Dur mg 10; Nitro-Dur mg 15.

Numeri A.I.C.:

Nitro-Dur, 15 cerotti mg 2,5 - 025224104 (in base 10) 0S1SX8 (in base 32);

Nitro-Dur, 15 cerotti mg 5 - 025224116 (in base 10) 0S1SXN (in base 32);

Nitro-Dur, 15 cerotti mg 7,5 - 025224128 (in base 10) 0S1SY0 (in base 32);

Nitro-Dur, 15 cerotti mg 10 - 025224130 (in base 10) 0S1SY2 (in base 32);

Nitro-Dur, 10 cerotti mg 15 - 025224142 (in base 10) 0S1SYG (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti i numeri di A.I.C. precedentemente autorizzati, non possono essere venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione del presente provvedimento.

Provvedimento n. 635/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale: TAURO 250, 20 capsule 250 mg.

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione della preparazione in parola è ora la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 30,000 mg; amido di mais 25,000 mg; cellulosa microcristallina 10,000 mg; magnesio stearato 5,000 mg;

composizione della capsula: invariata.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile Ravizza farmaceutici S.p.a./Knoll farmaceutici S.p.a., sito in Muggiò (Milano), via Europa n. 35.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 642/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: MERREM, flaconi infusione e.v. da 250 mg, 500 mg, e 1000 mg + sacca solvente da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), palazzo Volta, via F. Sforza.

Modifiche apportate: confezionamento (relativamente alla soluzione isotonica per infusione e.v.): in sostituzione del confezionamento flacone di vetro è ora autorizzato il confezionamento sacca di plastica con eliminazione del doppio ago di raccordo sterile.

Produttore: la soluzione isotonica per infusione e.v. in sacca di plastica è ora prodotta dalla società Baxter Healthcare S.A., nello stabilimento sito in Castelbar (Irlanda).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 658/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: DAKTARIN, ovuli vaginali da 100 mg; capsule vaginali da 400 mg e 1200 mg.

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (Borgo S. Michele), via Janssen.

Modifiche apportate: produttore: la produzione delle capsule vaginali da 400 mg e da 1200 mg sopra indicate è ora effettuata dalla società R.P. Scherer Gmbh, nello stabilimento sito in Eberbach/Baden (Germania).

Le operazioni terminali di confezionamento degli ovuli vaginali da 100 mg e delle capsule vaginali da 400 mg e 1200 mg di cui trattasi sono ora effettuati dalla società Laboratoires Janssen S.A., nello stabilimento sito in Val de Reuil (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 659/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: HALDOL (aloperidolo), 5 fiale da 1 ml (5 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Janssen Cilag S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (Borgo S. Michele), via Janssen.

Modifiche apportate: produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed il controllo sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Beerse (Belgio).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 660/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: MOTILIUM (domperidone), 6 supposte da 30 mg.

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (Borgo S. Michele), via Janssen.

Modifiche apportate: produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed il controllo sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Laboratoires Janssen S.A., nello stabilimento sito in Val de Reuil (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 688/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: RENNIE, 36 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Roche Nicolas S.A., Gaillard (Francia), rappresentata in Italia dalla società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11.

Modifiche apportate: produttore: le operazioni terminali di confezionamento (alloggiamento dei blister nell'astuccio unitamente al foglio illustrativo) della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Roche S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto MTR n. 738/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale: TIMELIT (lofepramina cloridrato), nella preparazione e confezione:

30 compresse × 70 mg;

A.I.C. n. 026534014 (in base 10) 0T9S3Y (in base 32).

Titolare A.I.C.: N. Laboratori UCB S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Europa, 35, codice fiscale 08501270154.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Andrea, 19, codice fiscale 11008200153;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Monterfarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Galilei n. 7;

30 compresse da 70 mg;

A.I.C. n. 026534026 (in base 10) 0T9S4B (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le confezioni della specialità medicinale di cui al presente decreto, contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C., potranno essere dispensate al pubblico solo a decorrere dalla data che la nuova società titolare dell'A.I.C. comunicherà alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione nella parte seconda ed al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La succitata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà effettuarsi non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio di vendita al pubblico.

I lotti della specialità medicinale già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non potrano esere dispensati al pubblico solo fino alla data di immissione in commercio delle confezioni riportanti il nuovo titolare A.I.C. e i nuovi numeri di A.I.C.

Decreto M.C.R. n. 871/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: RENNIE nella confezione 48 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Roche Nicholas S.A. di Gaillard (Francia), rappresentata in Italia dalla società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170157:

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione 48 compresse è autorizzata la confezione 6 compresse;

produttore: le operazioni terminali di confezionamento (alloggiamento dei blister nell'astuccio unitamente al foglio illustrativo) sono ora effettuati anche dalla società Roche S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 compresse;

A.I.C. n. 024969040 (in base 10) 0RTZUJ (in base 32);

classe: C).

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A7530

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto MCPR n. 821 del 29 novembre 1995

Alla specialità medicinale: CLARISCO nella confezione 10 fiale da 1 ml 2500 UI e CLARISCO FORTE nella confezione 10 fiale da 1 ml 5000 UI rilasciate alla società Schwarz Pharma S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via F. Casati, 16, codice fiscale 07254500155, sono apportate le seguenti modifiche.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

ogni fiala da 1 ml/2500 UI contiene: principio attivo: eparina sodica 2500 UI;

ogni fiala da 1 ml/5000 UI contiene: principio attivo: eparina sodica 5000 UI;

Eccipienti per entrambi le confezioni: acqua per preparazioni iniettabili nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Clarisco 10 fiale da 1 ml 2500 UI;

A.I.C. n. 012627079 (in base 10) 0D1C47 (in base 32);

classe A);

prezzo L. 8.100.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

Clarisco Forte 10 fiale da 1 ml 5000 UI;

A.I.C. n. 012627081 (in base 10) 0D1C49 (in base 32);

classe A);

prezzo L. 13.600.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi degli stati dislipemidici, dell'arteriosclerosi e delle sue complicanze d'organo (cerebrali, miocardiche, periferiche). Profilassi delle complicanze trombotiche, arteriose e venose nei soggetti ad alto rischio.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto AIC n. 838/1995 del 29 novembre 1995

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente LORAZEPAM alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Home products italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, codice fiscale 00431700483.

Produttore: Wyeth Medica Ireland Newbridge Ireland.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993):

20 compresse da 1,0 mg;

A.I.C. n. 031808013/G (in base 10) 0YBQJF (in base 32);

classe: C);

20 compresse da 2,5 mg;

A.I.C. n. 031808025 (in base 10) 0YBQJT (in base 32);

classe: C).

Composizione:

una compressa da 1,0 mg contiene: Lorazepam 1,0 mg;

una compressa da 2,5 mg contiene: Lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: in entrambe le confezioni: lattosio, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato, idrossipropile metilcellulosa E15, polietilene glicole 6000, titanio biossido, talco nelle quantità indicate nelle documentazione di tecnica farmaceutica esistente agli atti.

Indicazioni terapeutiche: stati di ansia o di tensione nervosa e depressione ansiosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A7531

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 187 del 29 novembre 1995

Tutti i prodotti per uso veterinario registrati.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 00592170377.

Modifiche apportate: Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 01125080372; la produzione, i controlli ed il confezionamento dei prodotti per uso veterinario di cui trattasi continuano ad essere effettuati negli stabilimenti precedentemente autorizzati.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti per uso veterinario sottoelencati vengono confermati o attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

AAGENT

flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101705022;

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101705034;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 101705046;

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101705061;

flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 101705073.

AAGENT 10%

flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101705010;

flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101705059.

ABICORTEN

5 flaconi 5 ml soluzione, numero di A.I.C. 101740013;

«R» flaconi 50 ml sospensione, numero di A.I.C. 101740025;

5 flaconi 10 ml soluzione, numero di A.I.C. 101740037;

«R» flaconi 10 ml sospensione, numero di A.I.C. 101740049;

flacone 50 ml soluzione, numero di A.I.C. 101740052.

ACRIDINA

compresse 10 tubi × 10 cpr, numero di A.I.C. 101733032;

pomata tubo da 120 g, numero di A.I.C. 101733018;

spray bombola da 180 g, numero di A.I.C. 101733020.

ADECON

flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101753010;

5 fiale × 5 ml, numero di A.I.C. 101753022.

ANTISTAMINICO LUGARESI

soluzione iniettabile 4% - 50 ml, numero di A.I.C. 101701011;

soluzione iniettabile 4% - 20 ml, numero di A.I.C. 101701023.

ARVILAP

100 dosi, numero di A.I.C. 101703015;

25 dosi, numero di A.I.C. 101703027.

ATENAS

60 boli, numero di A.I.C. 101704017;

10 buste polvere 100 g, numero di A.I.C. 101704029;

6 compresse da 2 g, numero di A.I.C. 101704031;

10 compresse da 1 g, numero di A.I.C. 101704043;

12 boli, numero di A.I.C. 101704056.

ATIVIT INIETTABILE

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101706012;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 101706024;

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101706036.

AUJESZKY A-SUIVAX gI

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100218015.

AUJESZKY OIL-SUIVAX gI

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100008010.

AUJINFLU-SUIVAX

flacone da 50 ml (50 dosi), numero di A.I.C. 100036019.

BACOLAM

sospensione orale flacone 500 ml, numero di A.I.C. 100097017;

polvere idros. orale barat. 1000 g, numero di A.I.C. 100097029;

sospensione iniettabile flacone 100 ml, numero di A.I.C. 100097031;

sospensione iniettabile flacone 250 ml, numero di A.I.C. 100097043.

BICORMICINA

flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101708016;

flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101708028.

BI-FISHVAX

flacone 1000 ml, numero di A.I.C. 100012020.

BI-VAC I

flacone 1000 dosi, numero di A.I.C. 101807016;

10 flaconi 1000 dosi, numero di A.I.C. 101807028.

BI-VAC II

flacone 1000 dosi, numero di A.I.C. 101807030;

10 flaconi 1000 dosi, numero di A.I.C. 101807042.

BIO MAREK HVT
1000 dosi, numero di A I C 101764013,
10 flaconi 1000 dosi + dil. 200 ml, numero di A I.C. 101764025,
250 dosi, numero di A I C 101764037,
2500 dosi, numero di A I C 101764049

BIOMAREK HVT CONGELATO
flacone 100 dosi + dil 200 ml, numero di A I.C 101806014.

BIO-MD-VAC
flacone 1000 dosi + dil. 200 ml, numero di A.I C. 101819011.

BIO-VAC BI
flacone 1000 dosi, numero di A I.C 101809022;
10 flaconi da 1000 dosi, numero di A I.C. 101809010;
flacone 100 dosi, numero di A.I.C. 101809034.

BIO-VAC BI TYPE
flacone 1000 dosi, numero di A.I C. 101811014;
10 flaconi 1000 dosi, numero di A I C. 101811038;
flacone 5000 dosi, numero di A I C. 101811026.

BIO-VAC LaSota
flacone 1000 dosi, numero di A I.C. 101810024;
10 flaconi 1000 dosi, numero di A I.C. 101810012.

BIO-VAC NB-IB
10 flaconi 1000 dosi, numero di A.I C. 101808018;
flacone 1000 dosi, numero di A I.C. 101808020.

BOVAX-3V
flacone da 25 ml, numero di A.I C. 100220019;
flacone da 100 ml, numero di A I.C. 100220021;
flacone da 250 ml, numero di A I C. 100220033.

BOVAX IBR
50 dosi, numero di A I.C. 100306012.

CALCIO PH
flacone 250 ml, numero di A I C. 101744011;
flacone 500 ml, numero di A.I C 101744023.

CALCIUMVIT B12 LUGARESI
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101712014;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101712026.

CARDIOVETE
5 fiale da 10 ml, numero di A I C. 100256015.

CEFATRON
asciutta 12 tubi siringa 10 ml, numero di A.I.C. 101714018;
iniettabile 1 g, numero di A.I.C. 101714020;
iniettabile 10 g, numero di A.I.C. 101714032;
iniettabile 2 g, numero di A.I.C. 101714044;
L pomata 4 tubi siringa 5 ml, numero di A.I.C. 101714057;
L pomata 12 tubi siringa 10 ml, numero di A.I.C. 101714069;
iniettabile 5 g, numero di A.I.C. 101714071;
L pomata 4 tubi siringa 10 ml, numero di A.I.C. 101714083;
asciutta 12 tubi siringa 5 ml, numero di A.I.C. 101714095;
asciutta 4 tubi siringa 5 ml, numero di A.I.C. 101714107;
L pomata 12 tubi siringa 5 ml, numero di A.I.C. 101714119;
asciutta 4 tubi siringa 10 mg, numero di A.I.C. 101714121.

CEFAXIMIN-L
spray 4 bombole + 4 salviette, numero di A.I.C. 101715011;
pomata 12 tubi siringa 10 ml, numero di A.I.C. 101715023;
pomata 4 tubi siringa 10 ml, numero di A.I.C. 101715035;
pomata 4 tubi siringa 5 ml, numero di A.I.C. 101715047;
pomata 12 tubi siringa 5 ml, numero di A.I.C. 101715050.

CHLORENE
12 compresse, numero di A.I.C. 101717015.

CLOSTRIVAX
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 100100027.

CLOXALENE
pomata 12 tubi siringa 5 ml, numero di A I C. 101720011,
pomata 12 tubi siringa 10 ml, numero di A I C 101720023;
pomata 4 tubi siringa 10 ml, numero di A I C 101720035,
pomata 4 tubi siringa 5 ml, numero di A I C. 101720047.

CLOXALENE ASCIUTTA
12 tubi siringa 5 ml, numero di A I.C. 101729010,
12 tubi siringa 10 ml, numero di A I C. 101729022,
4 tubi siringa 5 ml, numero di A I C. 101729034;
8 tubi siringa 5 ml, numero di A.I C. 101729046;
4 tubi siringa 10 ml, numero di A.I.C. 101729059,
8 tubi siringa 10 ml, numero di A I.C. 101729061.

CLOXALENE PLUS
pomata 4 tubi siringa 10 ml, numero di A.I C. 101718017,
pomata 8 tubi siringa 10 ml, numero di A I.C. 101718029,
pomata 12 tubi siringa 10 ml, numero di A I.C. 101718031;
pomata 8 tubi siringa 5 ml, numero di A.I.C. 101718043;
iniettabile flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101718056;
iniettabile flacone 100 ml, numero di A I C. 101718068;
pomata 12 tubi siringa 5 ml, numero di A I.C. 101718070;
iniettabile flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101718082,
pomata 4 tubi siringa 5 ml, numero di A I C. 101718094

COENZILE
5 flaconi da 5.000 mcg, numero di A I C 101722015;
1 flacone da 10 000 mcg, numero di A I C. 101722027,
2 flaconi da 10.000 mcg, numero di A.I C. 101722039;
4 flaconi da 2.500 mcg, numero di A.I C. 101722041,
5 flaconi da 2 500 mcg, numero di A I.C. 101722054;
2 flaconi da 5.000 mcg, numero di A I C. 101722066

CUNIVAX MIXOMA
20 dosi, numero di A I.C. 100307014,
100 dosi, numero di A I C 100307026

CUNIVAX P
20 ml pari a 20 dosi, numero di A I C 101724019

DALMARELIN
flacone da 10 ml, numero di A I C. 100049016,
5 flaconi da 10 ml, numero di A I C. 100049028

DALMAZIN
flacone 20 ml, numero di A.I C 101725012,
flacone 2 ml + siringa, numero di A.I.C. 101725024.
flacone 10 ml, numero di A I C. 101725036,

DESALONE
flacone 50 ml, numero di A I C. 101765016

DODICILE
soluz. vit. iniett. 10 flaconi 10 ml, numero di A.I.C. 101749012;
soluz. iniett. ritardo liof. 10.000 mcg, numero di A.I.C. 101749024;
soluz. vit. iniett. flaconi 100 ml, numero di A.I C. 101749036;
soluz. iniett. ritardo liof. 5.000 mcg, numero di A.I.C. 101749048;
soluz. vit. iniett. flaconi 50 ml, numero di A.I C. 101749051.

EDS-OLVAC
flacone 250 ml, (500 dosi), numero di A.I.C. 101801013.

ENCEFAL VAC
flacone 1000 dosi, numero di A.I.C. 101814010;
10 flaconi 1000 dosi, numero di A.I.C. 101814022.

ENDOFER
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101700021;
flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101700033;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101700045.

ENDOFER 20
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101700019;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101700058.

ENDOZIM
5 flaconi liof. + 5 flac. solvente, numero di A.I.C. 101726014;
flacone liof. + flac. solvente, numero di A.I.C. 101726026;

ERITROBION
flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101727016;
10% flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101727028;
10% flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101727030;
10% flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101727042;
flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101727055.

ERY-SUIVAX
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101728018;
flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101728020.

ESTRADIOL B
flacone 1 × 5 ml, numero di A.I.C. 101731014.

FA.TRY.BANIL
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101738019;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101738021.

FATROCORTIN
iniettabile 10 ml, numero di A.I.C. 101739011;
iniettabile 100 ml, numero di A.I.C. 101739023;
fiale 5 × 5 ml, numero di A.I.C. 101739050;
compresse 12 cpr × 0,2 g, numero di A.I.C. 101739047;
granulato 2 buste × 10 g, numero di A.I.C. 101739035.

FATROFLUK
soluz. iniett. 5% 250 ml, numero di A.I.C. 101732016;
soluz. orale 5% sacca 1000 ml, numero di A.I.C. 101732030;
boli da 650 mg 30 boli, numero di A.I.C. 101732042;
boli da 1250 mg 30 boli, numero di A.I.C. 101732028.

FATROMICINA
mastite colorata 12 tubetti 10 ml, numero di A.I.C. 101710012;
500.000 U.I., numero di A.I.C. 101710024;
ritardo 1.000.000 U.I., numero di A.I.C. 101710036;
1.500.000 U.I., numero di A.I.C. 101710048;
3.000.000 U.I., numero di A.I.C. 101710051;
6.000.000 U.I., numero di A.I.C. 101710063;
ritardo 6.000.000 U.I., numero di A.I.C. 101710075;
ritardo 3.000.000 U.I., numero di A.I.C. 101710087;
mastite semplice 12 tubetti 10 ml, numero di A.I.C. 101710099;
mastite colorata 60 tubetti 10 ml, numero di A.I.C. 101710101;
mastite colorata 4 tubetti 10 ml, numero di A.I.C. 101710113;
mastite semplice 60 tubetti 10 ml, numero di A.I.C. 101710125;
mastite semplice 4 tubetti 10 ml, numero di A.I.C. 101710137.

FATROMICINA S
50 flaconi 50 ml, numero di A.I.C. 101713016;
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101713028;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101713030;
50 flaconi 100 ml, numero di A.I.C. 101713042;
10 flaconi 100 ml, numero di A.I.C. 101713055;
flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101713067;
10 flaconi 50 ml, numero di A.I.C. 101713079;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101713081.

FATROPRIM LONG ACTING
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101734010;
flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101734022;
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101734034;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101734046.

FATROXIMIN
endomamm. asciutta 5 ml 4 tubi, numero di A.I.C. 100077015;
endomamm. asciutta 5 ml 8 tubi, numero di A.I.C. 100077027;
endomamm. asciutta 5 ml 12 tubi, numero di A.I.C. 100077039;
endomamm. asciutta 10 ml 4 tubi, numero di A.I.C. 100077041;
endomamm. asciutta 10 ml 8 tubi, numero di A.I.C. 100077054;
endomamm. asciutta 10 ml 12 tubi, numero di A.I.C. 100077066;
intrauterino 12 pessari, numero di A.I.C. 100077078;
intrauterino 12 pessari + 6 guanti, numero di A.I.C. 100077080;
intrauterino 36 pessari, numero di A.I.C. 100077092;
intrauterino 36 pessari + 18 guanti, numero di A.I.C. 100077104;
endout. schiuma 1 bombola da 100 g, numero di A.I.C. 100077016;
endout. schiuma 6 bombole da 13,4 g, numero di A.I.C. 100077128;
spray topico bombola da 170 g, numero di A.I.C. 100077130.

FLUEN-SUIVAX
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101818019;
flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 101818021.

FLUIMASTIN
1 siringa da 10 g con cannula, numero di A.I.C. 100255013;
4 siringhe da 10 g con cannula, numero di A.I.C. 100255025.

FLUIMETRIL
4 pessari, numero di A.I.C. 100254010;
40 pessari, numero di A.I.C. 100254022.

FLUMQUICK
10 compresse, numero di A.I.C. 101723017;
20 compresse, numero di A.I.C. 101723029;
sosp. iniettabile flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101723031;
polvere 3% - 50 buste 10 ml, numero di A.I.C. 101723043;
soluz. iniettabile 5% flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101723056;
soluz. iniettabile 5% flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101723068;
granulato 10% 30 buste 3 g, numero di A.I.C. 101723070;
pasta orale 1,5% flacone 170 g, numero di A.I.C. 101723082;
polvere 3% - 3 buste 10 g, numero di A.I.C. 101723094;
soluz. iniettabile 10% flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101723106;
soluz. iniettabile 5% flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101723118;
sosp. iniettabile 10% flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101723120;
sosp. iniettabile flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101723132;
sosp. iniettabile 5% flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101723144;
12 boli, numero di A.I.C. 101723157;
granulato 10% barattolo da 180 g, numero di A.I.C. 101723169;
sosp. iniettabile 10% flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101723171;
sosp. iniettabile 10% flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101723183;
soluz. iniettabile 10% flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101723195;
polvere 3% barattolo 200 g, numero di A.I.C. 101723207;
48 boli, numero di A.I.C. 101723219;
soluz. iniettabile 10% flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101723221;

sosp. iniettabile 5% flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101723233;
sosp. iniettabile 5% flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101723245;
sosp. iniettabile 10% flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101723258;
soluz. iniettabile 10% flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101723260;
granulato 10% - 5 buste 3 g, numero di A.I.C. 101723272.

FOSFOERGOVIT
soluzione iniettabile flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101741015.

HEPAGEN
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101736015.

HG-GEL-VAC
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101730024;
10 flaconi da 250 ml, numero di A.I.C. 101730012.

HG-OLVAC
flacone 250 ml (500 dosi), numero di A.I.C. 101781019.

IBA-VAC
flacone 1000 dosi, numero di A.I.C. 101768012;
flacone 5000 dosi, numero di A.I.C. 101768024;
10 flaconi 1000 dosi, numero di A.I.C. 101768036.

IDRADE
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 100038013;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 100038025.

IDRION
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101748010;
flacone 1000 ml, numero di A.I.C. 101748022;
flacone 5000 ml, numero di A.I.C. 101748034.

LARVAC
flacone 100 ml (1000 dosi), numero di A.I.C. 101815013.

LUGABIOTIC
10 + 10, numero di A.I.C. 101742017;
6 + 6, numero di A.I.C. 101742029;
1 + 1, numero di A.I.C. 101742031;
3 + 3, numero di A.I.C. 101742043.

LUGAREUM
iniettabile 100 ml, numero di A.I.C. 101745014;
iniettabile 20 ml, numero di A.I.C. 101745026.

LUTEOGESTIN
iniettabile 10 ml, numero di A.I.C. 101747018.

MAREK-VAC CONGELATO BIVALENTE
fiala 1000 dosi + dil. 200 ml, numero di A.I.C. 101767010.

METABOLASE
flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101750014;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101750026.

METAMERAZINA
6 boli da 10 g, numero di A.I.C. 101721013;
iniettabile 40% flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101721025;
iniettabile 40% flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101721037;
iniettabile 40% flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101721049;
3 capsule, numero di A.I.C. 101721052;
12 compresse, numero di A.I.C. 101721064;
iniettabile 20% flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101721076;
polvere 50 g, numero di A.I.C. 101721088;
iniettabile 40% flacone 1000 ml, numero di A.I.C. 101721090.

MG-OLVAC
flacone 250 ml (500 dosi), numero di A.I.C. 101794016.

MICOSPETCONE
10 buste 10 g, numero di A.I.C. 101596017;
barattolo 250 g, numero di A.I.C. 101596029;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101596031;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101596043;
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101596056;
flacone 5 ml di soluzione iniettabile p.a., numero di A.I.C. 101596068;
5 flaconi da 5 ml di soluzione iniettabile p.a., numero di A.I.C. 101596070.

MS-VAC
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 100122011;
10 flaconi 250 ml, numero di A.I.C. 100122023.

NALIDONE
sospensione 75 ml, numero di A.I.C. 101756017;
pasta uso orale 3 siringhe, numero di A.I.C. 101756029;
pasta uso orale 12 siringhe, numero di A.I.C. 101756031.

NEATOX
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101746016;
flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101746028.

NEODIARISTIN
3 buste polvere 28 g, numero di A.I.C. 101719019;
sacchetto polvere 280 g, numero di A.I.C. 101719021;
2 buste polvere 28 g, numero di A.I.C. 101719033.

NEUROFISIN
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 100194012;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 100194024.

NOLON
buste da 10 g, numero di A.I.C. 101757019;
buste da 100 g, numero di A.I.C. 101757021.

NOVITEN
polvere idrod. barattolo 100 g, numero di A.I.C. 100053038;
pasta orale scatola 12 siringhe, numero di A.I.C. 100053026.

OL-VAC
flacone 250 ml (500 dosi), numero di A.I.C. 101769014;
10 flaconi 250 ml, numero di A.I.C. 101769026.

OLVAC A+B
10 flaconi da 250 ml, numero di A.I.C. 101816015;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101816027.

OLVAC A+G
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101800011;
10 flaconi 250 ml, numero di A.I.C. 101800023.

ORAPRIM
polvere orale busta da 10 g, numero di A.I.C. 101758011;
polvere orale barattolo 250 g, numero di A.I.C. 101758023;
polvere orale barattolo 100 g, numero di A.I.C. 101758035;
10 boli, numero di A.I.C. 101758047;
20 compresse, numero di A.I.C. 101758050;
polvere orale 2 buste per 10 g, numero di A.I.C. 101758062;
polvere orale 10 buste per 10 g, numero di A.I.C. 101758074;
20 compresse, numero di A.I.C. 101758086.

OTOPET
flacone 130 g, numero di A.I.C. 101759013.

OTOPET TERAPIA
flacone 25 ml, numero di A.I.C. 100052012.

OVAX CLAMIDIA
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 100225022.

OVAX M.G.S.
flacone 250, numero di A.I.C. 101760015;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101760027.

OXTRA
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101707014;
flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101707026;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101707040;
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101707077.

OXTRA MV 10
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101707038;
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101707053;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101707065;

OXTRA LONG ACTING
flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101709018;
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101709020;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101709032;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101709044.

PALMIZOLE
iniettabile flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101761017;
iniettabile flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101761029;
12 boli bovini, numero di A.I.C. 101761031;
30 boli ovini e caprini, numero di A.I.C. 101761043;
iniettabile e flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101761056;
60 boli ovini e caprini, numero di A.I.C. 101761068;
30 boli bovini, numero di A.I.C. 101761070.

PALMIZOLE L
30 boli resecabili 750 mg, numero di A.I.C. 101762019;
soluz. iniett. 7,5% flac. 250 ml, numero di A.I.C. 101762021;
soluz. iniett. 7,5% flac. 500 ml, numero di A.I.C. 101762033;
60 boli resecabili 340 g, numero di A.I.C. 101762045;
soluz. iniett. 7,5% flac. 100 ml, numero di A.I.C. 101762058;
12 boli resecabili 750 mg, numero di A.I.C. 101762060;
20 boli resecabili 340 mg, numero di A.I.C. 101762072.

PALMIZOLE PLUS
boli grandi ruminanti - 30 boli, numero di A.I.C. 101763023;
boli piccoli ruminanti - 60 boli, numero di A.I.C. 101763011.

PA-OLVAC
10 flaconi 250 ml, numero di A.I.C. 101817017.
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101817029.

PARAVAX
5 dosi, numero di A.I.C. 101766018;
1 dose, numero di A.I.C. 101766020.

PARVO-SUIVAX
flacone 20 ml, numero di A.I.C. 100219017;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 100219029.

PENVET
3.000.000 U.I., numero di A.I.C. 101770028;
ritardo 3.000.000 U.I., numero di A.I.C. 101770016.

PIKAPPA
P 4 + 1,5, numero di A.I.C. 101771020;
P 8 + 3, numero di A.I.C. 101771018.

PLEURO SUIVAX
flacone 100 ml (40 dosi), numero di A.I.C. 101802039;
flacone 250 ml (100 dosi), numero di A.I.C. 101802015;
10 flaconi 250 ml (1000 dosi compl.), numero di A.I.C. 101802027.

PM-OLVAC
flacone 500 dosi, numero di A.I.C. 101790018.

PREQUILLAN
flacone 10 ml, numero di A.I.C. 101743019;
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101743021.

PRIDIMET
soluz. orale 1000 ml, numero di A.I.C. 101772010;
soluz. iniettabile 100 ml, numero di A.I.C. 101772022;
soluz. iniettabile 250 ml, numero di A.I.C. 101772034.

PRIVAPROL
siringa da 1 ml + ago, numero di A.I.C. 101773024;
siringa da 2 ml + ago, numero di A.I.C. 101773048;
5 flaconi da 2 ml, numero di A.I.C. 101773036;
1 flacone 5 ml, numero di A.I.C. 101773063;
1 flacone da 1 ml + siringa, numero di A.I.C. 101773051;
1 flacone da 2 ml + siringa, numero di A.I.C. 101773012.

PURGARUMINA
tipo normale 250 ml, numero di A.I.C. 101774026;
tipo forte 250 ml, numero di A.I.C. 101774014.

REPEN
20 - flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101775017;
50 - flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101775029.

REUFLOGIN
flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101597019;
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101597021.

RINI SUIVAX
flacone 250 ml (50 dosi), numero di A.I.C. 101803017;
6 flaconi da 100 ml, nùmero di A.I.C. 101803029.

RINI-SUIVAX 2
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101804019;
6 flaconi 100 ml, numero di A.I.C. 101804021.

RISOLVOL
tubo 100 g, numero di A.I.C. 101776019.

SADIMET
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101777011;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101777023.

SELEVIT
10 flaconi 10 ml, numero di A.I.C. 101751016;
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101751028;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101751030;
5 flaconi da 10 ml, numero di A.I.C. 101751042.

SIMPANORM
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 100054016.

SINTODERMA SPRAY
flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101778013.

SPRAY-VAC F
flacone 1000 dosi, numero di A.I.C. 101812016;
10 flaconi 1000 dosi, numero di A.I.C. 101812028;
flacone 5000 dosi, numero di A.I.C. 101812030.

SULFAPRIM
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101779015;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101779027;
flacone 1000 ml, numero di A.I.C. 101779039.

SUPERCUTICOL
tubo 100 g, numero di A.I.C. 101782011.

SUPERTON
flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101783013.

SUSPEN D
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101716013;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101716025;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101716037.

UNDECILENICA
tubo pomata 100 g, numero di A.I.C. 101735013.

URFAMUCOL
iniettabile - 1 flac. liof. + 1 flac. solv., numero di A.I.C. 100032010;

intrauterino - 1 flac. liof. + 1 flac. solv., numero di A.I.C. 100032022;3 flac. liof. + 1 flac solv., numero di A.I.C. 100032034.

URFAMYCIN
flacone da 40 ml, numero di A.I.C. 100385018.

VAIGEN
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101785018

VAIOL-VAC
flacone 1000 dosi, numero di A.I.C. 101813018.

VETAMPLIUS
«10» flacone 10 g, numero di A.I.C. 101702013,
«4» flacone 4 g, numero di A.I.C. 101702025;
«2» flacone 2 g, numero di A.I.C. 101702037;
«100» flacone 100 g, numero di A.I.C. 101702049.

VETAMPLIUS VOLATILI
barattolo 134 g, numero di A.I.C. 100031018;
barattolo 667 g, numero di A.I.C. 100031020;
barattolo 1340 g, numero di A.I.C. 100031032.

VETAMPLIUS MUCOSOL
flac. polv. 4 g + solv. 20 ml, numero di A.I.C. 101786034;
flac. polv. 10 g + solv. 50 ml, numero di A.I.C. 101786022;
flac. polv. 100 g + solv. 500 ml, numero di A.I.C. 101786010.

VETIL
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101787012;
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101787024;
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101787036.

VIBRI-FISHAX
flacone o sacca da 100 ml, numero di A.I.C. 101788014;
flacone o sacca da 1000 ml, numero di A.I.C. 101788026;
flacone o sacca da 500 ml, numero di A.I.C. 101788038.

VIBROGEN
flacone o sacca da 100 ml, numero di A.I.C. 101789016;
flacone o sacca da 1000 ml, numero di A.I.C. 101789028.

VITAMINA B1
flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101754012

VITAMINA B1 LUGARESI
iniettabile 20 ml, numero di A.I.C. 101791010;
iniettabile 10 ml, numero di A.I.C. 101791022.

VITAMINA B12 LUGARESI
iniettabile 20 ml, numero di A.I.C. 101792012.

VITAMINA C
flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101793014.

VITAMINA C LUGARESI
iniettabile 20 ml, numero di A.I.C. 101795019;
iniettabile 10 ml, numero di A.I.C. 101795021.

VITAMINA E
flacone 20 ml, numero di A.I.C. 101796011.

VITAMINA E LUGARESI
iniettabile 20 ml, numero di A.I.C. 101797013.

VITAMINA KC LUGARESI
iniettabile 20 ml, numero di A.I.C. 101798015.

VITATOX
flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101799017;
flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101799029;
flacone 50 ml, numero di A.I.C. 101799031;
10 fiale 10 ml, numero di A.I.C. 101799043.

YERSI-FISHVAX
flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101755015;
flacone 1000 ml, numero di A.I.C. 101755027;
flacone 500 ml, numero di A.I.C. 101755039.

ZOOCOLAGOGO
6 buste da 18,2 g, numero di A.I.C. 101737017.

I lotti già prodotti dei prodotti per uso veterinario stessi, riportanti i numeri di registrazione precedentemente assegnati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 188 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario: EFFORTILVET, iniettabile, nella confezione flacone da 50 ml.

Titolare A.I.C.: Società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società estera Basf Labiana S.A. nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 189 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario: CEFA-SAFE, sospensione intramammaria, nelle confezioni da 4 e 12 siringhe-iniettori da 10 ml.

Titolare A.I.C.: società estera Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate: confezioni: in sostituzione della confezione da 12 siringhe-iniettori da 10 ml del prodotto per uso veterinario sopra indicato è ora autorizzata la confezione da 20 siringhe-iniettori da 10 ml, alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 101926032. Contestualmente alla confezione da 4 siringhe-iniettori del prodotto stesso viene attribuito il numero di A.I.C. 101926018.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 190 del 29 novembre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario: POULVAC NDW, vaccino contro la malattia di Newcastle dei polli (pseudopeste aviare).

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. Weesp - Paesi Bassi, rappresentata in Italia dalla società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Produttore: la società estera dell'A.I.C. nello stabilimento di Weesp (Paesi Bassi) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso lo stabilimento Solvay veterinaria S.p.a. sito in Parma.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C:

flacone da 5.000 dosi, numero di A.I.C. 102165014.

Composizione quali-quantitativa:

principi attivi: virus vivi attenuati dalla malattia di Newcastle, ceppo Ulster 2C, titolo non meno di $10^{6.0}$ EID50/dose;

altri componenti: 1 flacone da 5.000 dosi contiene: d-mannitolo, gelatina, inositolo, peptone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione dei polli, con o senza immunità materna, contro la malattia di Newcastle.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7529

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Castelli Romani», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Frusinate» o «del Frusinate», e proposta dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere l'integrazione dei disciplinari di produzione proposti per i vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Frusinate» o «del Frusinate», prodotti nel territorio per ciascuno di essi indicato e ricadente nell'ambito della regione Lazio, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 242 del 16 ottobre 1995, che di seguito vengono specificate:

proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani»: integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano; integrazione dell'art. 3 di detto disciplinare mediante la delimitazione della zona di produzione delle uve riportata all'art. 1 del decreto ministeriale 28 agosto 1989 di riconoscimento della indicazione geografica «Castelli Romani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 214 del 13 settembre 1989;

proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano»: integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano;

proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini»: integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano e della possibilità di produrre il vino ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» bianco anche nella tipologia novello, tradizionalmente prodotto e commercializzato con tale menzione; integrazione dell'art. 3 del disciplinare in argomento mediante l'indicazione dei comuni rientranti nell'area collinare appartenente al territorio amministrativo della provincia di Viterbo ed elencati all'art. 1 del decreto ministeriale 13 marzo 1989 di riconoscimento della indicazione geografica «Colli Cimini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989;

proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina»: integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano;

proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate»: integrazione dell'art 7 di detto disciplinare con il riferimento alla possibilità di utilizzare quale menzione aggiuntiva nella presentazione dei corrispondenti vini la dicitura «Vino della Ciociaria»,

ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha proposto la nuova formulazione degli articoli 2 e 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano», degli articoli 2 e 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini», dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina», dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» che vengono di seguito riportati e che devono intendersi sostituiti ai corrispondenti articoli delle rispettive proposte dei disciplinari di produzione, pubblicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1995.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani»

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Castelli Romani» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Roma e Latina, a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Castelli Romani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Latina, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Castelli Romani» comprende il territorio appresso indicato ricadente nelle province di Roma e Latina:

provincia di Roma: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castelgandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e parte dei comuni di Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma;

provincia di Latina: l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei comuni di Aprilia e Latina.

La delimitazione della zona di provenienza stessa viene di seguito trascritta:

il perimetro, partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il percorso di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,500 circa) di quest'ultima con la s s. n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto d'incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confine provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di Aprilia. Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in località Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina. Segue la ferrovia Roma-Napoli in direzione sud-est sino all'incrocio con il fosso di Cisterna. Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all'incrocio con la strada Cisterna-Cori. Segue tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud, poi sud-est, quindi verso nord e nord-ovest raggiunge il confine provinciale in prossimità della strada Giulianello-Artena. Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il confine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla località Colle di Fuori. Procede, quindi,

verso nord sulla strda Valle dei Gocchi, dalla quale prosegue lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi, in località Corzanello, in direzione sud sino alla località Casella. Da tale località lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso sud-ovest sulla via dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina al km 21,000. Percorre la via Casilina in direzione Roma sino ad incrociare il G R.A.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano»

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica «Civitella d'Agliano», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo, a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini»

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia, Sangiovese, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Cimini» comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo.

Proposta di disciplinare dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina»

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti e Roma a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia, Sangiovese, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti e Roma, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate»

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentita, nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» l'utilizzazione della dicitura «Vino della Ciociaria».

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7528

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura di insegnamenti vacanti, mediante trasferimento, di professori universitari di ruolo di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare sottospecificato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore disciplinare: A01C «geometria», disciplina «istituzioni di matematiche».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7537

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 3 0 9 5 *

L. 1.300